

STATUTO

Art.1

Costituzione

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Culturale Beato Paolo da Sinopoli OdV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.

L'Associazione ha sede in Via Carcere Sinopoli.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici. L'organizzazione è apartitica e apolitica.

Art.2

Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione esercita, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1. promuovere attraverso l'organizzazione di attività e manifestazioni collaterali la conoscenza e la devozione del beato Paolo da Sinopoli;
2. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, archeologico, religioso museale, ambientale, paesaggistico e delle tradizioni della Calabria e in particolar modo del territorio di Sinopoli;
3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente;
4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
5. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
6. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
7. interventi e prestazioni sanitarie;
8. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
9. attenzione e cura nei confronti delle problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;
10. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
11. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
12. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione potrà realizzare le attività d'interesse generale mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- Istruzione, formazione, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con particolare
- Organizzare anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali scientifici, culturali, politici, sociali, di volontariato, economici e commerciali, attività culturali, conferenze, seminari

dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturale e ricreativo, attinenti allo scopo sociale.

- Organizzare e promuovere, in proprio o con terzi, qualsiasi attività turistica come viaggi, gite, escursioni, campeggi, campi scuola, visite guidate, estendere e approfondire la conoscenza di zone e problemi di interesse naturalistico, ambientale, paesaggistico, artistico e culturale.
- Promuovere tutelare e valorizzare le cose di interesse artistico e storico ivi comprese le biblioteche .
- Protezione dell'ambiente naturale ed umano con l'intento di favorire aggregare e realizzare attività di solidarietà sociale.
- Attività di educazione ambientale, difesa ambientale, prestando opera di soccorso e assistenza con l'impiego di uomini, servizi ed attrezzature tecnicamente qualificate.
- Svolgere attività nei settori dell'assistenza sociale, sociosanitaria e beneficenza.

L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 3

Soci

Sono soci dell'associazione i soci fondatori e coloro che successivamente vengono ammessi alla base sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

L'organo competente deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro 60 giorni. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci cessano di appartenere all'associazione per

- dimissioni volontarie;
- mancato pagamento della quota associativa entro i termini indicati dal Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea dei soci, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, nel caso il socio contravvenga gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito. I soci hanno diritto al rimborso per le spese effettivamente sostenute e correttamente documentate per svolgimento dell'attività prestata.

Art. 4

Diritti e obblighi dei soci

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta al Presidente;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- prestare le attività preventivamente concordate.

Art.5

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Art.6

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio mediante avviso scritto da inviare tramite mail/pec oppure altra modalità atta a verificare la ricezione della comunicazione, almeno almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Quest'ultima deve contenere la data dell'adunanza, il luogo, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

È inoltre convocata quando il Presidente lo ritiene necessario o quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata. In tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei convenuti.

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

È validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

Art.7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea tra i soci ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa mediante avviso scritto da inviare tramite mail/pec oppure altra modalità atta a verificare la ricezione della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio d'esercizio;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa

assumere il personale

- eleggere il presidente;
- nominare il segretario e il vicepresidente;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta Successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica cinque anni, salvo dimissioni o revoca, e sono rieleggibili.

Art.8

Presidente

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto nei precedenti articoli 6, comma 2° e 3°.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca, e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Nell'atto Costitutivo i componenti del Comitato provvedono alla nomina del Presidente.

Art.9

Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; predispone lo schema del bilancio d'esercizio;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Art. 10

Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Art. 11

Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.12

Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Art. 13

Utili o avanzi di gestione

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.14

Devoluzione del patrimonio

A norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'assemblea straordinaria

Art. 15

Bilancio d'esercizio

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio d'esercizio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 31 maggio per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 02 del presente statuto.

Art 16

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

